

MERCI TRASPORTATE VIAGGIO SINGOLO

NOTA TECNICA

Mod. 292 Ed. Giugno 2015

Digital Agency

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	3
Normativa	3
Tariffa	3
Franchigie/Scoperti.....	4
Somme assicurate	4
Limiti territoriali	4
Prevenzioni.....	5
Valore assicurabile.....	5
Premio	5
Ramo e Categorie.....	5
Imballaggio e tipo di trasporto	5
Durata	5
Sinistri	5
Coassicurazione	5
Indicizzazione	6
Provvigioni	6
Aliquote fiscali.....	6
Frazionamento del premio	6
2. STRUTTURA DI POLIZZA	6
3. NORMATIVA.....	9
3.1 Definizioni	9
3.2 Condizioni Generali	10
4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE.....	55
Indice	55
5 TARIFFA E CALCOLO DEL PREMIO.....	60
6 REGOLE TECNICHE E OPERATIVE	60
Testo libero	62
Appendici	62
Stampa	62
7 MODULO RACCOLTA DATI.....	63

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

La polizza “**Merci trasportate - Viaggio singolo**” è un nuovo prodotto strutturato del ramo trasporti merci. L’esigenza di procedere alla strutturazione graduale delle polizze del ramo nasce dalla volontà di fornire alle Agenzie uno strumento per agevolare l’emissione dei contratti, la gestione delle trattative e l’assunzione in autonomia delle polizze. Il prodotto sostituisce l’emissione delle polizze viaggio singolo, che attualmente viene gestita con differenti modalità.

Dalla piccola alla grande azienda

Come tutti i prodotti del ramo trasporti merci la polizza “Merci trasportate - Viaggio singolo” è formulata nell’ottica di adattarsi alle esigenze della piccola, media e grande azienda. Il prodotto risulta pertanto adattabile alle specifiche necessità sia per quanto riguarda le garanzie, che per quanto riguarda la possibilità di personalizzazione.

Semplicità e flessibilità

In questo senso è stato rivolto un particolare sforzo per realizzare un prodotto semplice da gestire nella fase di assunzione del rischio e compilazione delle maschere di data entry. E’ stato predisposto un modulo raccolta dati per agevolare l’acquisizione delle informazioni necessarie presso il Cliente (vedi allegato).

Perché la polizza “Merci trasportate – Viaggio singolo”

La scelta di strutturare per primo il prodotto “Merci trasportate – Viaggio singolo” nasce da una serie di considerazioni:

- 1- la polizza “Merci trasportate – Viaggio singolo” è un prodotto che completa il servizio offerto dalla ns. Compagnia;
- 2- il prodotto rappresenta da un lato il completamento per le Aziende dell’offerta assicurativa rami danni e dall’altro un’importante “leva commerciale” in quanto polizza temporanea che permette di avvicinare nuovi potenziali Clienti;
- 3- il numero di polizze è significativo.

Trasporti effettuati con diversi mezzi

La polizza è rivolta alla copertura specifica dei trasporti effettuati con qualsiasi mezzo: autocarri, autovetture, autocisterne, autoveicolo frigorifero, autoveicolo isotermico, ferrovia, posta, navi traghetto RO/RO, nave e aereo.

Trasparenza

Altro obiettivo del prodotto è quello di rendere trasparente e facilmente consultabile la polizza. In quest’ottica sono state predisposte le schede di polizza che riportano in sintesi, oltre ai dati numerici, tutti gli elementi atti a delimitare la copertura.

Normativa

La normativa è quella attualmente in uso sul mercato ed è stata completata con la possibilità di inserire le clausole inglesi utilizzate in ambito internazionale, in questo caso la polizza diventa riservata alla direzione.

Tariffa

E’ stata predisposta una tariffa in modo da permettere l’emissione della polizza nell’ambito dell’autonomia agenziale. Anche i criteri di costruzione del tasso finale sono stati aggiornati ed adeguati sulla base delle garanzie introdotte. Sono stati introdotti sconti per garanzie limitate, per franchigie e scoperti e relativi minimi di scoperto.

Franchigie/Scoperti

Anche il criterio di applicazione di franchigie e scoperti è stato rivisto, a tutto vantaggio del Cliente. La polizza, in caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia sul medesimo sinistro, prevede unicamente l'applicazione dello scoperto, con il minimo pari alla franchigia prevista, in tal modo scoperto e franchigia applicabili non si sommano sul medesimo sinistro.

E' stata prevista la possibilità di inserire una franchigia su tutti i danni con relativo sconto sul tasso.

Sulla garanzia rottura e carico e scarico viene applicata una franchigia del 2,5% sulla somma assicurata.

E' stata prevista la possibilità di aumentare o diminuire gli scoperti ed il minimo di scoperto con relativo sconto/aumento sul tasso.

Sulla garanzia rapina è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Sulla garanzia furto totale è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 che viene aumentato di 10 punti in caso di installazione di antifurto di 1° livello, laddove la normativa lo preveda.

Sulla garanzia furto parziale, smarrimento, mancata riconsegna e manomissione è previsto uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.

Sulla garanzia per variazione di temperatura è previsto uno scoperto del 15% con il minimo di € 250,00.

Relativamente agli eventuali trasporti effettuati per i Paesi della C.S.I. sono previsti i seguenti scoperti:

- per le categorie merceologiche A, B, C, ed X , scoperto del 20% con il minimo di € 1000.
- per la categoria merceologica D, scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Sull'estensione della copertura ai danni verificatisi durante la giacenza è prevista la possibilità di inserimento di uno scoperto con relativo minimo.

Su tutti i danni è prevista la possibilità di inserire uno scoperto con relativo minimo che prevede uno sconto sulla tariffa.

Somme assicurate

Le somme assicurate sono stabilite nella forma a valore intero, con l'applicazione della regola proporzionale.

Limiti territoriali

La validità territoriale è mondo intero. E' prevista una suddivisione della validità territoriale per i trasporti terrestri, marittimi e aerei, nonché una ulteriore suddivisione per sub-Continente.

Per i trasporti terrestri, in base alla realtà del mercato è previsto l'ambito di operatività ai Paesi aderenti all'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. Sono possibili ulteriori estensioni ai Paesi della C.S.I. e ad altri Paesi, la cui quotazione è riservata alla direzione.

Per i trasporti marittimi, la quotazione è riservata alla direzione.

Per i trasporti aerei, è prevista la validità territoriale in linea con quella per i trasporti terrestri, inclusi i trasporti da e per America del Nord e Oceania. Per i restanti sub-Continenti la quotazione è riservata alla direzione.

Prevenzioni

E' stata prevista la possibilità di adottare, per i trasporti di particolare valore, varie forme di prevenzione in linea con le tecnologie e le procedure attualmente disponibili (sistemi satellitari, uso di doppio autista, scorte).

Valore assicurabile

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione (di norma il valore di fattura IVA esclusa).

Premio

Il premio viene calcolato sul valore complessivo delle merci assicurate. E' inoltre previsto un premio a forfait per eventuali garanzie contenute nel testo libero.

Ramo e Categorie

RAMO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPOSTE
73	171	VIAGGIO TERRESTRE	12,50%
	175	COVER TERRESTRE	
	181	VIAGGIO TERRESTRE PER CONTO	
	185	COVER TERRESTRE PER CONTO	
	661	FIERA CON E SENZA VIAGGIO	22,25%
	666	FIERA VIAGGIO TERRESTRE	12,50%
	667	FIERA VIAGGIO MARITTIMO	7,50%
	668	FIERA VIAGGIO AEREO	
	441	VIAGGIO CON GIACENZE	22,25%
74	171	VIAGGIO MARITTIMO	7,50%
	175	COVER MARITTIMO	
75	231	VIAGGIO BANCHE	12,50%
77	171	VIAGGIO AEREO	7,50%
	175	COVER AEREO	

Imballaggio e tipo di trasporto

L'indicazione dell'imballaggio e del tipo di trasporto è a titolo informativo e non vincolante per l'eventuale risarcibilità di un danno. L'informazione è peraltro necessaria per una corretta valutazione del rischio.

Durata

La polizza è temporanea.

N.B. la garanzia inizia dalle ore "00.00" del giorno di decorrenza indicato in polizza e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza.

Sinistri

E' necessario dichiarare se sono avvenuti nel triennio precedente sinistri sullo stesso rischio.

Coassicurazione

E' ammesso il ricorso alla coassicurazione, tenendo conto dell'elenco delle Compagnie benevise.

Indicizzazione

Non è prevista l'indicizzazione.

Provvigioni

Le provvigioni relative al prodotto sono quelle previste dal mandato.

Aliquote fiscali

L'aliquota fiscale calcolata sul premio imponibile è del 12,50% per i trasporti terrestri, 7,50% per i trasporti marittimi e aerei e del 22,25% in caso di estensione a giacenze/fiere.

Frazionamento del premio

Non è ammesso il frazionamento del premio.

2. STRUTTURA DI POLIZZA

La polizza viaggio singolo è una polizza **multiramo**, presenta la seguente struttura costituita da una sola **sezione**.

Scheda di Polizza	Merci trasportate viaggio singolo - Mod.292 – Ed.06/2015.	Titolo contenuto in copertina
	Sezione Anagrafica Contraente	Riporta i dati anagrafici del contraente
	Durata	Temporanea. Possibilità di selezionare: Decorrenza e scadenza del contratto. Durata max 11 mesi e 26 gg. La copertura può durare dalle ore “00” del giorno di decorrenza alle ore 24 dello stesso giorno, con possibilità di modifica delle ore di decorrenza.
	Attività esercitata	Possibilità di selezionare l'attività del contraente: Proprietario, Vettore (RD), Banche (RD), Altro (RD)
	Oggetto dell'assicurazione	Indicazione delle Merci assicurate Descrizione e caratteristiche delle merci, tipo di imballaggio, tipo di trasporto, tipo di carico, valore delle merci. Merci escluse – non assicurabili Dati del viaggio località di partenza e arrivo, nazione di partenza e arrivo, trasbordi, numero viaggi, modalità di effettuazione delle operazioni

		di carico e scarico.
	Garanzie	Clausole di delimitazione delle garanzie e clausole aggiuntive versione italiana o versione inglese
	Somme assicurate e mezzi di trasporto utilizzati	Indicazione del mezzo di trasporto selezionato e somma assicurata per mezzo
	Conteggio del premio	Dettaglio del conteggio del premio con indicazione del tasso imponibile in valore percentuale e indicazione del valore totale delle merci assicurate.
	Franchigie	Possibilità di selezionare una franchigia tra quelle fisse. Se selezionato “altra franchigia”, la polizza diventa RD. Franchigia del 2,5% per carico e scarico e rottura selezionabile in presenza delle garanzie, se deselezionata la polizza diventa RD.
	Scoperti	Riporta gli scoperti eventualmente generati in base alle garanzie selezionate. Possibilità di selezionare una percentuale di scoperto o minimo di scoperto diverso da quanto proposto dal prodotto, in questo caso, la polizza diventa RD.
	Condizioni di Assicurazione	Testo di polizza composto da: - Definizioni - Condizioni Generali - Clausole di delimitazione della garanzia - Condizioni aggiuntive
	Definizioni	Sono riportate le principali definizioni inerenti ai contenuti del contratto.
	Patti Speciali	Contenente le eventuali condizioni contrattuali concordate a testo libero
	Condizioni Particolari	Contenente le norme specifiche relative al prodotto : -Clausola Broker -Proroga termine pagamento del premio
	Riparto di coassicurazione	Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali compagnie Coassicuratrici.
	Dichiarazioni del Contraente	Riporta le dichiarazioni del Contraente inerenti a: - Presenza di precedenti sinistri; - Presenza coperture per i

Nota Tecnica prodotto – “Merci trasportate viaggio singolo”

		medesimi rischi; - Attività esercitata; - presenza di copertura RC vettoriale collegata
	Sottoscrizioni	Modello comune a tutti i prodotti
	Clausole vessatorie	Clausole che devono essere sottoscritte dal cliente

3. NORMATIVA

La polizza prevede come documentazione pre-contrattuale, le Condizioni di Assicurazioni da consegnare al Cliente ai fini del Regolamento Ivass N° 35.

Il prodotto prevede solo le norme relative alle garanzie richieste e pertinenti. Ciò agevola la lettura e la comprensione del testo di polizza.

A solo titolo esemplificativo vengono riportate qui di seguito le Condizioni di Assicurazioni, generalmente presenti nel prodotto:

3.1 Definizioni

Apparecchio antifurto: meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione: impegno della Società;
Autoarticolato: complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
Autocarro: veicolo destinato al trasporto di cose;
Autocisterna: veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
Autotreno: complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
Autoveicolo: veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
Autovettura: veicolo destinato al trasporto di persone;
Chiavi dell'antifurto: tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
Coassicurazione: ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
Contraente: soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
Danno: perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro;
Delegataria: qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
Giurisdizione: ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
Franchigia: importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
Importo indennizzabile: somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro
Indennizzo: somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
Operazioni di carico: operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso;
Operazioni di scarico: operazioni di sollevamento delle merci dal mezzo di trasporto per deporle a terra in prossimità del mezzo di trasporto stesso;
Operazioni di trasbordo: operazioni di trasferimento diretto delle merci tra due mezzi di trasporto;
Polizza: documento che prova l'assicurazione;
Premio: corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza;

Rimorchio: veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro;
Ro-Ro: nave traghetto “Roll On – Roll Off”;
Semirimorchio: veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
Scoperto: Parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
Sinistro: evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
Società: Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
Trattore: veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
Veicolo: macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
Vettore: soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.

3.2 Condizioni Generali

Art. 1. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali integrate dalle:

- a) **Clausole di delimitazione della garanzia**, richiamate nella “**scheda di polizza**”.
Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, richiamati espressamente dalle parti contraenti nel presente contratto ed allegati, questi prevalgono sulle Condizioni Generali fermo restando quanto disposto dall'Art. 13.
- b) **Condizioni Aggiuntive e Particolari** pure richiamate nel frontespizio della presente polizza ed allegate, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle Clausole di delimitazione della garanzia.
- c) **Patti Speciali**, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali, sulle Clausole di delimitazione della garanzia e sulle Condizioni Aggiuntive.

Art.2. - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

In particolare il Contraente deve dichiarare:

- a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplosivi, pericolose o deperibili;
- b) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio precedente o una rispedizione;
- c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - VALORE ASSICURABILE

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

Art. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio e le imposte devono essere pagati all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 5 - TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

Art. 6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;

c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.

Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;

- d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva

Art. 9 - RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine l'Assicurato deve:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 7 ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;

- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare l'originale della polizza stipulata per il singolo viaggio o del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 10 - LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'art. 7 (che sono rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a carico della Società).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.

Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 11 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli artt. 3 ed 8 ed entro i limiti dell'art. 10.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 9.

Art. 12 – COASSICURAZIONE

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più imprese assicuratrici in coassicurazione, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza o i certificati di assicurazione sono firmati dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 13 - LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente contratto è, in ogni caso, regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al contratto sono soggette alla giurisdizione italiana, che non può essere derogata neppure per cagione di connessione o continenza di causa. A scelta della Parte attrice, qualunque sia il domicilio dell'Assicurato, suoi cessionari o aventi causa, la giurisdizione applicabile è quella ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello in cui ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 14 - COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, PER I TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O SU ACQUE INTERNE

Art. 15 - AVARIA COMUNE E SPESE DI SALVATAGGIO

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Art. 16 - SPESE DI INOLTRO A DESTINO

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
- b) in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

Art. 17 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Oltre quanto previsto dal precedente art. 2, il Contraente deve dichiarare:

- a) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 18 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione allegata al presente contratto.

Art. 19 - CARICAZIONE SOPRA COPERTA

Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata ai termini della Clausola di delimitazione della garanzia Merci II (Rischi Base) ferme restando, ove più limitate, le Condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 20 - ABBANDONO

L'Assicurato può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541, lett. a), b) e c), e dall'art. 1007, lett. a), b) e c), del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci in base al disposto degli art. 541, lett. d) e art. 1007, lett. d) del Codice della Navigazione è consentito nella copertura a "pieno rischio"; in caso di condizioni di assicurazione limitate, l'abbandono è consentito soltanto se il danno deriva direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto, affondamento, capovolgimento, sommersione e caduta di aeromobile, semprechè tali rischi rientrino fra quelli assicurati.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI PER LE POLIZZE "A TEMPO" O RELATIVE AD UNA PLURALITA' DI VIAGGI

Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 22 - RECESSO LIMITATO AI RISCHI GUERRA E/O SCIOPERI

Qualora - a termini dell'Art. 1 delle presenti Condizioni Generali - venissero richiamate in polizza le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi, la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax , telegramma o lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Stati Uniti d'America, Paesi U.E., Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I), Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA (SE RICHIAMATE IN POLIZZA)

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/01 ASSICURAZIONE MERCI I (PIENO RISCHIO)

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;**
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;**
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;**
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;**
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;**
- l) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;**
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;**

strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 – Durata dell'assicurazione

I – L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;**
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;**
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;**
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.**

II – Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per “carico” l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporre sullo stesso e per “scarico” l'operazione inversa.

III – Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.

c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/02 ASSICURAZIONE MERCI II
(RISCHI BASE)**

Art. 1 – Rischi assicurati

I – Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto del mezzo di trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione, caduta di aeromobile;
- c) getto od asporto del mare;
- d) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco e durante il trasbordo se a rischio per la Società;
- e) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata;

ed inoltre, nei percorsi terrestri e durante le relative giacenze, a cagione di:

- f) deragliamento, ribaltamento del veicolo o del carro ferroviario, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita del veicolo dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- g) scontro ferroviario o collisione o urto del veicolo contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
- h) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale.

Ai fini della presente assicurazione per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto della pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

II – E' inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, direttamente conseguente ad accidenti della navigazione diversi da quelli indicati al punto I, nonché la perdita totale di colli interi occorsa durante le operazioni di imbarco, sbarco o durante il trasbordo, se a rischio per la Società.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;**
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;**

- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;**
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;**
- h) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- k) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- l) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;**
- m) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;**
- n) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;**
- o) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;**

elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;

strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale od area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;**

b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;

d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;

e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;

f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.

b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.

c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/03 ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli, urto dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purchè tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale.

Ai fini della presente assicurazione per nubifragio s'intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Art. 2 - Traversate marittime

Le traversate marittime che gli autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.

Durante tali tratte, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett. a, sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione occorsi alla nave;
- b) getto, asporto del mare dell'autocarro e/o rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco, sbarco;
- c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione non si applicano alla presente assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;**

- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;**
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;**
- d) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;**
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- f) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- h) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente ad un evento assicurato;**
- i) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;**
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- i) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;**
- k) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio – politici;**
- l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;**
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.**

Ai fini delle lettere b) c), e d) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

Nel caso di trasporto di merci proprie affidate a terzi, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto, continua

durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio medesimo **e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.**

In tutti gli altri casi, fermi i suddetti termini di durata, la copertura è operante durante le giacenze delle merci soltanto quando queste siano a bordo di autoveicoli rientranti nella garanzia prestata con la presente polizza e a condizione che i medesimi siano parcheggiati in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

**CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/04 ASSICURAZIONE MERCI
TRASPORTATE A MEZZO FERROVIA O POSTA**

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il trasporto a cura di Amministrazioni postali o ferroviarie o loro delegati a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- c) deragliamento, scontro ferroviario, collisione o urto dei carri o autocarri con altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, ribaltamento di carri ed autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari, stradali, marittimi o aerei che coinvolgono il mezzo vettore.

Sono inoltre a rischio della Società i danni materiali e diretti dipendenti da furto o mancata riconsegna di colli interi, da rapina, nonché da furto parziale o manomissione purchè i colli presentino tracce non dubbie di effrazione.

E' inoltre operante l'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione mentre non sono applicabili le disposizioni degli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni Generali stesse.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;**
- b) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- c) **cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- d) **vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- e) **ritardo o perdita di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;**
- f) **contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;**
- g) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- h) **cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- i) **ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**

- j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;**
- k) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;**
- l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;**
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.**

Ai fini della lettera a) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le cose assicurate sono prese in consegna dall'Amministrazione ferroviaria o postale **e termina con la consegna al destinatario o a chi per esso, e comunque con lo spirare del termine di otto giorni dalla ricezione da parte del destinatario dell'avviso che le cose assicurate sono giunte alla località di destino.**

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05 ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
- l) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;**
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;**
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;**
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.**

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alla lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.

c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

d) fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;

e) fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima

ovvero

- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, **l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.**

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/06 ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purchè derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;**
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;**
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;**
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;**
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;**
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;**
- k) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.**

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 – Limiti temporali e spaziali dell’assicurazione

- a) L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l’assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;**
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purchè l’Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del quindicesimo giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, semprechè l’Assicurato paghi l’eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l’assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finchè le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;**
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purchè l’Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell’inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il sessantesimo giorno dalla discarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).**

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- a) per “mezzo vettore”: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un’altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- b) per “arrivo”:
- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell’ambito di un’area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per “arrivo” deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all’interno quanto all’esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l’aeromobile si arresta nell’aeroporto scelto per l’atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

c) per “luogo” (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa “arrivare” secondo il significato indicato alla lettera b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l’aeromobile possa atterrare.

Art. 4 – Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all’esercizio delle facoltà riconosciute all’armatore, all’esercente dell’aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, **le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purchè l’Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.**

Qualora, dopo l’inizio della copertura assicurativa, in conformità dell’art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell’Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l’assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5 – Inoltro parziale delle merci

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli artt. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

N.B. Sono inoltre operanti le disposizioni previste dall’art. 15 all’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI ADDIZIONALI (se richiamate in polizza)

Condizioni Addizionali n. 99/46 – Rischio rapina

Art.1. La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di rapina.

Art. 2. In aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente o chi per esso deve:

- a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax o telex - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;**
- b) presentare immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;**
- c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'Autorità e di un incaricato della Società (Agente - Perito - Commissario di Avaria - Lloyd's Agent) perchè sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Condizioni Addizionali n. R 047 - Rischio di furto del veicolo

La garanzia viene estesa ai danni ed alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di:

- Furto dell'autocarro.
- Furto del solo rimorchio o semirimorchio.

L'assicurazione è prestata purché risulti pienamente soddisfatta una delle seguenti condizioni di assicurabilità:

Condizioni di assicurabilità in caso di furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia

Gli autoveicoli – la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le porte chiuse a chiave -, durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti:

1) devono essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro eventuale incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

2) devono essere custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati

ovvero

3) devono sostare in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Condizioni di assicurabilità in caso di furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo con effrazione o scasso

Al di fuori delle ipotesi 1,2 o 3 sopra previste, la Società risponde del furto della merce in seguito a:

- sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;
- sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato al trattore, mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;
- sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato dal trattore, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.

In tali casi l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

a) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17

ovvero

- dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

b) che sul rimorchio o semirimorchio- quando sganciato dall'autocarro o dal trattore - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS.

- c) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- d) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;
- e) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima.

Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alle lettere a) o b) del presente punto, la garanzia viene comunque prestata.

Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE,

ovvero,

- dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/17,

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/51,

lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura minima indicata nella “scheda di polizza”.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere a) o b) del presente punto. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B.: per “chiavi” si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

Condizioni Addizionali n. 99/48 – Rischio Furto parziale di colli interi

Art. 1 - La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscono le merci assicurate in conseguenza di furto di singoli colli interi, **a condizione che**

- **sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate all'art. 2 "sorveglianza"**
- e**
- **che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali l'autocarro era parcheggiato;**

Art. 2 - Condizioni di assicurabilità: "sorveglianza"

La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave,

a) **siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;**

ovvero

b) **siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;**

ovvero

c) **sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.**

Art. 3 - In aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente o chi per esso deve:

a) **comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax o telex - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;**

b) **presentare immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Clausola bagnamento

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate a cagione di bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche ed è **operante soltanto se le merci sono trasportate in containers ovvero con autocarri furgonati o centinati; in quest'ultimo caso i teloni dovranno essere in buono stato di conservazione e regolarmente fissati.**

Clausola rottura

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate per rottura, **ferme restando le altre esclusioni di rischio previste dalla presente polizza.**

Il danno sarà risarcito previa deduzione della franchigia indicata nella “**scheda di polizza**” da applicarsi sull'intero valore assicurato per ogni autocarro.

Clausola carico e scarico

La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico, **purché eseguite con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per “carico” s'intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo per deporle sullo stesso e per “scarico” l'operazione inversa.**

Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza all'autoveicolo o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Il danno sarà risarcito previa deduzione della franchigia indicata nella “scheda di polizza” da applicarsi sull'intero valore assicurato per ogni autocarro.

Clausola per merci deperibili da trasportarsi a mezzo veicoli frigoriferi

Le seguenti condizioni addizionali prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali e Addizionali di polizza.

Nel caso di trasporti effettuati con autocarri di proprietà dell'Assicurato si applicano le seguenti condizioni:

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società le perdite e i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a cagione di guasto e/o arresto accidentali dell'impianto frigorifero, durante il trasporto con automezzi frigoriferi.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica del medesimo.

La garanzia rimane valida per danni e/o perdite verificatisi negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo – sempreché con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio; sempreché l'apparato frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

Art. 3 – Rischi esclusi

Fermo quanto previsto dalle “esclusioni” contenute nelle clausole di “delimitazione e durata della copertura”, la Società non è obbligata altresì per perdite e danni dipendenti da :

- 1 – cattiva manutenzione dell'impianto frigorifero/sua vetustà ed insufficiente tenuta termica della cella, intesa in tutte le sue componenti;**
- 2 – errata regolazione del termostato;**
- 3 – mancata o difettosa circolazione dell'aria, imputabile ad errato stivaggio;**
- 4 – mancata pre-refrigerazione della merce, ove necessaria in relazione al tipo di derrata;**
- 5 – mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, di transito o destinazione.**

Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro/provvedimenti

L'Assicurato/Contraente – o chi per esso – qualora l'avaria all'apparato frigorifero venga rilevata nel corso del viaggio, è tenuto – ove possibile – a provvedere ai seguenti adempimenti:

- A) - rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto e/o**
 - fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero nel caso che il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, oppure**
 - richiedere l'intervento di un camion frigo di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.**

Tali provvedimenti dovranno essere adottati sempreché gli stessi risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al presunto danno.
- B) L'Assicurato/Contraente – o chi per esso – è tenuto a richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria della Società al momento dell'evento e/o nella località di destino ai fini dell'accertamento dei danni e delle valutazioni di carattere merceologico/commerciale e della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerarsi ai fini dell'eventuale liquidazione.**
- C) Documentazione supplementare:**

Fermo restando quanto già previsto dalle Condizioni di Polizza, l'Assicurato dovrà inoltre fornire:

- **fatture indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti, in occasione dei due ultimi controlli eseguiti sull'impianto frigorifero da officine specializzate;**
- **certificato sanitario/fitopatologico (ove previsto), comprovante che – al momento della caricazione – la merce si trovava in perfette condizioni.**

Art. 5 – Condizioni di assicurabilità

- **il mezzo vettore deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isotermica atta a mantenerla;**
- **l'Assicurato/Contraente deve far effettuare, da parte di un'officina specializzata, con frequenza non superiore a 6 mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del vano di carico/sue pertinenze ed esibire, in caso di danno, sotto pena di decadenza di diritto all'indennizzo, la fattura e/o documentazione relative alle ultime due revisioni effettuate.**

Art. 6 – Scoperti a carico dell'Assicurato

I danni e le perdite risarcibili in base alla presente Clausola verranno liquidati con l'applicazione dello scoperto d'assicurazione nella misura minima indicata nella “scheda di polizza”.

Nel caso di trasporti affidati a terzi vettori si applicano le seguenti condizioni:

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società le perdite e i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a cagione di guasto e/o arresto accidentali dell'impianto frigorifero, durante il trasporto con automezzi frigoriferi.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica a destino, **ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio.**

Art. 3 – Rischi esclusi

La Società non è obbligata altresì per perdite e danni dipendenti da:

- 1 – errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni per iscritto al vettore sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;**
- 2 – mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e responsabilità del caricatore;**
- 3 – mancata pre-refrigerazione della merce, ove richiesta, in relazione al tipo di derrata;**
- 4 – non rispondenza del prodotto alle disposizioni Sanitarie.**

Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato – accertamento dei danni

Il Contraente e/o l'Assicurato provvederà a che, in caso di danno, venga disposto per la constatazione del danno stesso nella località di destinazione, chiedendo il tempestivo intervento dell'Agenzia o del Commissario d'Avaria designato dalla Società; qualora questi non sia disponibile, si potrà rivolgere ad altro Commissario d'Avaria qualificato.

Documentazione supplementare

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di polizza, l'Assicurato e/o il Contraente dovranno inoltre fornire:

- **Certificato sanitario/fitopatologico comprovante che al momento della caricazione la merce si trovava in perfette condizioni.**

Art. 5 – Scoperti a carico dell’Assicurato

I danni e le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati con l’applicazione dello scoperto d’assicurazione nella misura minima indicata nella “scheda di polizza”.

Clausola per merci deperibili da trasportarsi a mezzo veicoli frigoriferi

Le seguenti condizioni aggiuntive prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali e Aggiuntive di polizza.

Nel caso di trasporti affidati a terzi vettori si applicano le seguenti condizioni:

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società le perdite e i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a cagione di guasto e/o arresto accidentali dell'impianto frigorifero, durante il trasporto con automezzi frigoriferi.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica a destino, **ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio.**

Art. 3 – Rischi esclusi

La Società non è obbligata altresì per perdite e danni dipendenti da:

- 1 – errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni per iscritto al vettore sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;**
- 2 – mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e responsabilità del caricatore;**
- 3 – mancata pre-refrigerazione della merce, ove richiesta, in relazione al tipo di derrata;**
- 4 – non rispondenza del prodotto alle disposizioni Sanitarie.**

Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato – accertamento dei danni

Il Contraente e/o l'Assicurato provvederà a che, in caso di danno, venga disposto per la constatazione del danno stesso nella località di destinazione, chiedendo il tempestivo intervento dell'Agenzia o del Commissario d'Avaria designato dalla Società; qualora questi non sia disponibile, si potrà rivolgere ad altro Commissario d'Avaria qualificato.

Documentazione supplementare

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di polizza, l'Assicurato e/o il Contraente dovranno inoltre fornire:

- Certificato sanitario/fitopatologico comprovante che al momento della caricazione la merce si trovava in perfette condizioni.

Art. 5 – Scoperti a carico dell'Assicurato

I danni e le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati con l'applicazione dello scoperto d'assicurazione nella misura minima indicata nella “scheda di polizza”.

Clausola giacenza

Art. 1 - Durata della garanzia

La garanzia inizia con il trasferimento delle merci assicurate dal magazzino od il luogo di deposito nella località di partenza indicata in polizza, continua durante la giacenza dei beni presso il magazzino e/o luogo di deposito e/o di esposizione, e **termina con la riconsegna delle merci nella località indicata in polizza.**

I danni e le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati con l'applicazione dello scoperto d'assicurazione nella misura indicata nella **“scheda di polizza”**.

Art. 2 – Mezzi di chiusura locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali siano muniti di idonei mezzi di protezione e chiusura e che gli stessi risultino essere operativi.

Sono pertanto esclusi, salvo che non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura, oppure quando il furto stesso sia stato commesso attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura

Clausola condizioni di assicurabilità

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

Merci di valore superiore da Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

Obbligo di due autisti

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci assicurate devono viaggiare due autisti.

Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

Merci di valore superiore da Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

Obbligo di auto di scorta

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo personale - munito di telefono cellulare - che in caso di tentativo di rapina dovrà avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

Merci di valore superiore ad Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

Obbligo di scorta armata

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzato.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

Merci di valore superiore ad Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

Obbligo di sistema antirapina satellitare

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere dotato di sistema di protezione satellitare contro la rapina conforme alla norma CEI 79-28 e successive. Tale sistema dovrà prevedere il collegamento continuo tra l'autoveicolo e la centrale di telesorveglianza.

L'apparecchio periferico, che segnala la propria posizione alla centrale di telesorveglianza, dovrà essere posto sull'autoveicolo sia per segnalarne la posizione che per dare l'allarme in caso di:

anomala o imprevista apertura dei portelloni di carico;

ritardi sulla tabella di marcia superiori a 60 (sessanta) minuti

scostamento dal percorso stabilito di almeno 50 (cinquanta) Km.

La rilevazione del complesso veicolare dovrà essere effettuata ciclicamente, almeno ogni 30 (trenta) minuti, per tutta la durata del trasporto.

In caso di allarme la centrale di telesorveglianza – oltre ad avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed

indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo – dovrà stampare immediatamente la registrazione degli eventi.

In caso di trasporto effettuato a mezzo di:

autocarro con rimorchio;

trattore con semirimorchio;

container posizionato su rimorchio o semirimorchio:

i rimorchi, i semirimorchi e/o i containers posizionati sugli stessi devono restare agganciati all'autocarro o al trattore su cui è installato l'apparecchio periferico, sempreché lo stesso non operi in modo autonomo sul rimorchio e/o semirimorchio e/o container.

CLAUSOLA TRASPORTI DA E PER I PAESI C.S.I.

Si prende atto che la garanzia per i trasporti diretti o provenienti dai Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, è prestata alle seguenti condizioni:

ART. 1 – Rischi assicurati -

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza, si prende atto che i danni o le perdite derivanti da sottrazione o mancata riconsegna delle merci sono inclusi in garanzia soltanto se conseguenti a:

- rapina;
- furto dell'intero autoveicolo e/o del solo rimorchio o semirimorchio;
- furto di singoli colli interi dall'autoveicolo.

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le “Condizioni di assicurabilità” previste.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni e le perdite derivanti da smarrimento e/o ammanco ed in genere da mancata consegna, nonché furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, furto dell'intero autoveicolo o del solo rimorchio o semirimorchio, rapina, perpetrati mediante truffa o raggio.

ART. 2 - Esistenza C.M.R.-

Nel caso in cui i trasporti vengano affidati a vettori, la garanzia sarà operante purché gli stessi abbiano in vigore una copertura assicurativa di responsabilità C.M.R. valida per lo stesso territorio di applicazione della presente copertura, stipulata con Compagnia avente stabilimento in uno dei seguenti Paesi dell'Unione Europea o della Svizzera o della Norvegia.

In caso di affidamento del trasporto avvenuto al di fuori del controllo del Contraente, a vettore la cui copertura assicurativa C.M.R. non sia valida per i Paesi interessati dal trasporto, o sia stata stipulata con Compagnia che non abbia stabilimento in uno dei Paesi sopra indicati, la garanzia sarà ugualmente operante, ma in tal caso gli eventuali danni verranno liquidati previa deduzione degli importi risarcibili da parte del vettore ai termini della Convenzione C.M.R. e, comunque, nella misura minima stabilita nella “scheda di polizza”.

ART. 3 – Avviso di danno -

In caso di danno che colpisca la merce assicurata è fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato di darne immediato avviso circostanziato all'Agenzia assuntrice, oltre a richiedere l'immediato intervento del Commissario d'Avaria indicato in polizza.

ART. 4 - Scoperti e franchigie-

I danni e le perdite risarcibili in base alla presente Clausola verranno liquidati con l'applicazione dello scoperto d'assicurazione nella misura indicata nella “scheda di polizza”.

Clausola scoperti

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella “scheda di polizza”.

L’importo dello scoperto non potrà essere inferiore all’ammontare dell’eventuale franchigia prevista in polizza.

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.

Clausola franchigia

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta una franchigia pari a quanto indicato nella “scheda di polizza”.

CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

Navi qualificate

1) La presente copertura assicurativa ed i tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti in polizza sono validi soltanto per le merci e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia:

1.1. un Membro Effettivo o Associato dell'“International Association of Classification Societies” (IACS)*, o

1.2. una Società di Bandiera Nazionale come definita al punto 4 che segue, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quella nazione (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago di cui quella nazione sia parte).

Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. **Qualora si verifichi un sinistro prima del raggiungimento di tale accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa fosse stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili dal mercato assicurativo.**

Limiti di età

2) Merci e/o beni trasportati da Navi Qualificate (come definite sopra) che superano i seguenti limiti di età saranno assicurati in base alle condizioni di polizza, dietro il pagamento di un sovrappremio da concordarsi.

Navi portarinfuse o “combination carriers” di età superiore a 10 anni o altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse:

2.1. siano impiegate per il trasporto di "carico generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 25 anni di età, o

2.2. siano state costruite come navi portacontenitori; navi porta automobili o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 30 anni di età.

Clausola imbarcazioni

3) Le disposizioni della presente Clausola non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale.

Società' di bandiera nazionali:

4) Una Società di Bandiera Nazionale è una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell'armatore della nave in questione, la quale deve anch'essa operare sotto la bandiera di quello Stato.

Tempestivo avviso

5) Laddove la presente copertura assicurativa richiede all'assicurato di dare tempestivo avviso agli assicuratori, il diritto alla copertura è subordinato all'adempimento di quest'obbligo.

Legge e uso

6) La presente clausola è soggetta alla legge e all’uso inglesi

* Per un elenco aggiornato dei membri effettivi ed associati dell’IACS fare riferimento al sito www.iacs.org.uk

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE ed. 10.11.03

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused

by or contributed to by or arising from

1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any

nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes

1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly

or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm,

of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process

or any other electronic system.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or

civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered)

arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic

system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL. 380. *Sold by Witherby & Co. Ltd., London.* -- © Copyright

CARGO ISM ENDORSEMENT

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

- 1. passenger vessels transporting more than 12 passengers and**
- 2. oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.**

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ship and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operator do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators

as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where the insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subjectmatter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

either

1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

1.2 on delivery to the Consignee’s or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge oversee of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1 .

3 This clause is subject to English law and practice.

Asbestos Exclusion Clause

This contract excludes any liability directly or indirectly caused by asbestos or by other substances containing asbestos.

Sanctions Limitations Exclusion Clause (adottata da Allianz)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale".

CONDIZIONI PARTICOLARI

PROROGA TERMINE PAGAMENTO PREMIO

A parziale deroga dell'Articolo 4 Pagamento del premio, **il termine utile per il pagamento del premio o la prima rata di premio, si intende elevato a < 30 > giorni.**

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. <<Broker>>; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. <<Broker>>, la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

Eventuali Patti Speciali a Testo Libero

4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Indice

Codice	Descrizione Italiano	Descrizione Inglese	Categoria Merceologica	Riservato Direzione
1	ABBIGLIAMENTO	CLOTHING	A	
110	ABRASIVI	ABRASIVE TOOLS	C	
2	ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	CLOTHING ACCESSORIES	A	
65	ACCESSORI PER BAGNO	BATHROOM ACCESSORIES	B	
89	ACQUA/BEVANDE IN BOTT DI VETRO	GLASS BOTTLED WATER AND DRINKS	C	
126	ACQUA/BEVANDE IN BOTT PLASTICA	WATER AND DRINKS IN PLASTIC BOTTLES	D	
90	ACQUA/BEVANDE IN LATTINE	CANNED WATER AND DRINKS	C	
93	ALCOOL IN CISTERNA	ALCOHOL IN TANKS	C	
50	ALIMENTARI CONFEZIONATI	PACKED FOODSTUFF	B	
160	ALTRA CATEGORIA COME SPECIFICATO NEL TESTO LIBERO		X	RD
172	ANIMALI VIVI	LIVE ANIMALS	A	RD
178	ARMI	WEAPONS	B	RD
119	ARTICOLI GIARDINAGGIO	GARDENING TOOLS	C	
46	ARTICOLI PER FUMATORI	SMOKER'S ITEMS	A	
84	ARTICOLI SANITARI/ELETTROMEDICALI	MEDICAL PRODUCTS - ELECTROMEDICALS	B	
35	ARTICOLI SPORTIVI	SPORTS EQUIPMENT	A	
122	ATTREZZ./MACCHIN. PER EDILIZIA	BUILDING EQUIPMENT/MACHINERY	C	
169	AUTOVEICOLI	CARS	A	RD
176	AVIAZIONE	AVIATION	B	RD
162	BANCHE E VALORI	BANKS & SPECIES	A	RD
143	BANDA STAGNATA	TIN-PLATE	D	
128	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	SUGAR-BEET	D	
74	BATTERIE	BATTERIES	B	
9	BIANCHERIA PER LA CASA	LINEN	A	
71	BICICLETTE	BICYCLES	B	
48	BIGIOTTERIA	COSTUME JEWELLERIE	A	
5	BORSE	HANDBAGS	A	
17	CAFFE CONFEZIONATO	PACKED COFFEE	A	
57	CAFFE IN SACCHI	COFFE IN BAGS	B	
59	CALDAIE	BOILERS	B	
4	CALZATURE	SHOES AND FOOTWEAR	A	
81	CANCELLERIA	WRITING MATERIAL - STATIONERY ITEMS	B	
7	CAPI APPESI	HUNG CLOTHES	A	
158	CARBONE	COAL	D	
14	CARNI MACELLATE	SLAUGHTERED MEATS	A	
136	CARPENTERIA METALLICA	METAL CARPENTRY STUFF	D	
79	CARTA CONFEZIONATA	PACKED PAPER	B	

Nota Tecnica prodotto – “Merci trasportate viaggio singolo”

80	CARTA IN BOBINE	PAPER IN SPOOLS	B	
100	CARTA-KRAFT	KRAFT PAPER	C	
168	CARTE VALORI, DOCUMENTI MONETE E FRANCOBOLLI	CHECKS, COINS, STAMPS	A	RD
99	CARTONE	CARDBOARD	C	
64	CASALINGHI / POSATERIE	HOUSEHOLD ARTICLES - CUTLERY	B	
132	CAVI ELETTRICI	ELECTRIC CABLES	D	
25	CELLULARI-IPAD-IPOD-MP3 E ACCESSORI	CELLULAR PHONES-IPAD-IPOD- MP3 AND ACCESSORIES	A	RD
159	CEMENTO	CEMENT - CONCRETE	D	
44	CERAMICHE	CERAMICS	A	
94	CEREALI ALLA RINFUSA	LOOSE CEREALS	C	
32	CINE-FOTO-OTTICA	CAMERAS - PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT	A	RD
107	COLLA / ADESIVI	GLUES - ADHESIVES	C	
28	COMPUTERS ED ACCESSORI	COMPUTERS AND ACCESSORIES	A	RD
174	COMPUTERS PORTATILI	LAPTOPS	A	RD
152	CORDA/CORDAMI	ROPES	D	
105	CORNICI	FRAMES	C	
38	COSMETICI	COSMETICS	A	
102	COTONE GREZZO	RAW COTTON	C	
23	CRISTALLERIE	CRYSTAL ITEMS	A	
82	CUOIO	RAW LEATHER/SKIN	B	
175	DIFESA	DEFENSE	B	
29	DISCHI/C.D./VIDEO-MUSICASSETTE	DISCS, CD, MUSIC TAPES	A	
58	ELETTRODOMESTICI	ELECTRICAL HOUSEHOLD	B	
180	ESPLOSIVI	EXPLOSIVES	B	RD
130	FARINA IN CISTERNA	FLOUR IN TANK	D	
88	FERRAMENTA	IRONMONGERY PRODUCTS	B	
147	FERRO IN COILS	STEEL COILS	D	
146	FERRO IN LAMIERE	STEEL PLATES	D	
144	FERRO IN TONDINO / BILLETTE	STEEL RODS	D	
145	FERRO IN TUBI	STEEL TUBES	D	
140	FIBRA DI VETRO	FIBERGLASS	D	
69	FILATI	YARN	B	
16	FORMAGGIO	CHEESE	A	
62	FORNI	OVENS	B	
60	FRIGORIFERI	REFRIGERATORS	B	
53	FRUTTA FRESCA	FRESH FRUIT	B	
54	FRUTTA SECCA	DRIED FRUIT	B	
18	FUNGHI SECCHI	DRIED MUSHROOMS	A	
150	G.P.L	LPG LIQUEFIED PETROLEUM GAS	D	
34	GIOCATTOLI	TOYS	A	
167	GIOIELLERIA ED OROLOGI PREZIOSI	JEWELLERY AND PRECIOUS WATCHES	A	RD
154	GOMMA E DERIVATI	RUBBER STUFF AND BY- PRODUCTS OF RUBBER	D	
141	GRANITO/MARMO/PIETRA IN BLOCCHI	GRANITE/MARBLE/STONE IN BLOCKS	D	
114	GRANITO/MARMO/PIETRA IN LASTRE		C	

Nota Tecnica prodotto – “Merci trasportate viaggio singolo”

		GRANITE/MARBLE/STONE IN PANES		
153	GRANULATO PLASTICO	PLASTIC IN PELLETS	D	
22	LAMPADARI FRAGILI	CHANDELIERS (FRAGILE)	A	
67	LAMPADARI INDUSTRIALI	INDUSTRIAL LIGHTING EQUIPMENT	B	
101	LANA GREZZA	RAW WOOL	C	
61	LAVASTOVIGLIE	DISH WASHERS	B	
63	LAVATRICI	WASHING MACHINES	B	
98	LEGNAME LAVORATO / LISTELLI	PROCESSED WOOD - TIMBER STRIPES	C	
96	LEGNO COMPENSATO / PANFORTE	PLY-WOOD	C	
97	LEGNO TRUCIOLARE	CHIPBOARD WOOD	C	
111	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	BOOKS - NEWSPAPERS - MAGAZINES	C	
76	LUBRIFICANTI CONFEZIONATI	PACKED LUBRICANTS	B	
149	LUBRIFICANTI IN CISTERNA	LUBRICANTS IN TANK	D	
134	MACCHINARIO AGRICOLO	FARMING MACHINERY	D	
123	MACCHINARIO DI PRECISIONE	PRECISION MACHINERY	C	
135	MACCHINARIO INDUSTRIALE PESANTE	HEAVY INDUSTRIAL MACHINERY	D	
124	MACCHINARIO TESSILE	TEXTILE MACHINERY	C	
31	MACCHINE PER UFFICIO	ELECTRICAL GOODS FOR WORKPLACE	A	
3	MAGLIERIA	KNITWEAR	A	
131	MANGIMI	FEEDSTUFF	D	
78	MANUFATTI IN BAMBU'	MANUFACTURED BAMBOO	B	
113	MARMETTE	MARBLE-CHIP FLOOR TILES	C	
171	MASSERIZIE		A	RD
70	MATERASSI	MATRESSES	B	
125	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	ACCIDENT-PREVENTION EQUIPMENT	C	
177	MATERIALE BELLICO	WAR ITEMS	B	RD
68	MATERIALE ELETTRICO	ELECTRICAL EQUIPMENT	B	
33	MATERIALE ELETTRONICO	ELECTRONIC EQUIPMENT	A	
157	MATTONI	BRICKS - BUILDING MATERIAL	D	
39	MEDICINALI/FARMACEUTICI	DRUGS - PHARMACEUTICAL PRODUCTS	A	RD
166	METALLI E PIETRE PREZIOSE (PLATINO, ORO, ARGENTO, ...)	PRECIOUS METAL AND STONE (PLATINUM, GOLD, SILVER, ...)	A	RD
42	METALLI NON FERROSI	NON FERROUS METALS	A	RD
155	MINERALI SFUSI	LOOSE MINERALS	D	
104	MOBILI	FURNITURE	C	
129	MOSTO IN CISTERNA	MUST IN TANK	D	
161	MOSTRE D'ARTE	FINART ARTS	A	RD
118	MOTOCICLI E CICLOMOTORI	MOTORCYCLES	C	
179	MUNIZIONI	AMMUNITIONS	B	RD
106	NASTRI ADESIVI	ADHESIVE TAPES	C	
36	OCCHIALI-LENTI	GLASSES - LENS	A	
164	OGGETTI D'ARTE	ARTISTIC CREATION	A	RD
92	OLIO ALIMENTARE IN CISTERNA	ALIMENTARY OIL IN TANK	C	
52	OLIO IN BOTTIGLIE DI VETRO	GLAS BOTTLED OIL	B	
91	OLIO IN LATTINE/BOTT PLASTICA	CANNED AND PLASTIC BOTTLED OIL	C	
43	OROLOGERIA (ESCLUSO PREZIOSI)	WATCHES (EXCLUDING JEWELLERIE)	A	

Nota Tecnica prodotto – “Merci trasportate viaggio singolo”

138	PASTA DI LEGNO / CELLULOSA	WOOD PULP - CELLULOSE	D	
6	PELLETTERIA	LEATHER GOODS	A	
40	PELLI CONCIATE/FINITE	TANNED SKINS	A	RD
83	PELLI GREZZE / SEMILAVORATE	RAW AND SEMI-FINISHED LEATHER	B	RD
41	PELLI PER PELLICCERIA	SKINS FOR FURRIERS	A	RD
108	PENNELLI	BRUSHES	C	
13	PESCATO/CROSTACEI/MOLLUSCHI	FRESH FISH - SHELLFISH	A	
173	PIANTE	PLANTS	A	RD
115	PIASTRELLE	TILES	C	
75	PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	TYRES	B	
133	POMPE	PUMPS	D	
15	PRODOTTI CASEARI	CHEESE - DAIRY PRODUCTS	A	
120	PRODOTTI CHIMICI	CHEMICAL PRODUCTS	C	
20	PRODOTTI DIETETICI	DIETETIC PRODUCTS	A	
21	PRODOTTI DOLCIARI	SWEETS - CAKES - PASTRY	A	
55	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	FRUIT AND VEGETABLE GOODS	B	
85	PRODOTTI PARAFARMACEUTICI	OVER-THE-COUNTER PRODUCTS	B	
148	PRODOTTI PETROLIFERI	PETROCHEMICAL PRODUCTS	D	
47	PROFUMI / ARTICOLI DI PROFUMERIA	PERFUMES - PERFUME SHOP ITEMS	A	
170	PROGETTI CARGO/MATERIALE PER IMPIANTI	PROJECT CARGO	A	RD
11	PROSCIUTTI	CURED HAM	A	
27	RADIO / HI-FI	RADIO - HIFI	A	RD
103	RICAMBI MACCHINARIO	MACHINERY SPARE PARTS	C	
73	RICAMBI/ACCESSORI AUTO/MOTO	CAR AND MOTOCYCLE SPARE PARTS	B	
72	RICAMBI/ACCESSORI BICICLETTE	BICYCLE SPARE PARTS	B	
142	ROTTAMI METALLICI	SCRAP METAL	D	
66	RUBINETTERIE	TAPS AND FITTINGS	B	
156	SABBIE	SAND	D	
12	SALUMI	SALAMI AND COLD PORK MEAT	A	
117	SANITARI	SANITARY - BATHROOM FITTINGS	C	
181	SATELLITI	SATELLITES	B	RD
49	SCATOLAME E CONSERVE	CANNED FOOD	B	
95	SEGATI-TAVOLE	SAWED WOOD BOARDS	C	
112	SERRAMENTI	DOORS - WINDOWS - SHUTTERS	C	
45	SIGARETTE/SIGARI	CIGARETTES - CIGARS	A	RD
56	SPEZIE	SPICES	B	
121	STAMPI	DIES - MOULDS	C	
37	STRUMENTI MUSICALI	MUSICAL INSTRUMENTS	A	
137	SUGHERO GREZZO	RAW CORK	D	
77	SUGHERO LAVORATO	PROCESSED CORK	B	
151	TABACCO GREZZO	RAW TOBACCO	D	
86	TABACCO LAVORATO	PROCESSED TOBACCO	B	
10	TAPPETI	CARPETS	A	
116	TEGOLE-TAVELLE-TAVELLONI	ROOF TILES - HOLLOW TILES	C	
26	TELEFONI / MATERIALE TELEFONICO	TELEPHONES - TELEPHONIC EQUIPMENT	A	RD
30	TELEVISORI	TELEVISIONS	A	RD
8	TESSUTI	TEXTILE ITEMS	A	

Nota Tecnica prodotto – “Merci trasportate viaggio singolo”

139	TRONCHI	TIMBER LOGS	D	
87	UTENSILI	HARDWARE TOOLS	B	
109	VERNICI / SOLVENTI	PAINTS - SOLVENTS	C	
24	VETRO IN LASTRE	GLASS IN PANES	A	
19	VINI E LIQUORI IN BOTTIGLIA	BOTTLED WINES AND SPIRITS	A	
51	VINI E LIQUORI IN CISTERNA	WINES AND SPIRITS IN TANK	B	

5 TARIFFA E CALCOLO DEL PREMIO

La struttura tariffaria del prodotto prevede la determinazione di un tasso complessivo dato dalla somma di tassi parziali, calcolati sulle base delle garanzie richiamate.

6 REGOLE TECNICHE E OPERATIVE

Scelta del Prodotto Trasporti	Possibilità di selezionare il prodotto - Merci trasportate viaggio singolo – da apposito elenco.
Sezione Anagrafica	Inserimento Contraente. Il contraente può essere sia una persona Fisica sia una persona Giuridica. Non è prevista la Multicontraenza. Possibilità di cambiare contraenza (modifica).
Attività esercitata	Possibilità di selezionare una o più descrizioni di attività svolte dal Contraente; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proprietario; ▪ Vettore – RD; ▪ Banche: solo se preselezionata persona giuridica - RD ▪ Altro – RD; Non è possibile la selezione di più attività contemporaneamente.
Mezzi di trasporto utilizzati	Possibilità di selezionare i mezzi di trasporto utilizzati. Obbligo di indicare il mezzo di trasporto prevalente. Possibilità di selezione singola o multipla. Se selezionati più mezzi di trasporto la polizza diventa riservata direzione - RD. Se selezionato autovettura, posta, ferrovia, e nave, la polizza diventa riservata direzione - RD. Nel caso di selezione del mezzo di trasporto nave devono essere indicate ulteriori caratteristiche della nave: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anno (parametro obbligatorio); ▪ Nome Nave (parametro obbligatorio); ▪ Bandiera (parametro obbligatorio); ▪ IMO Number (parametro facoltativo); ▪ Tonnellata stazza lorda (parametro facoltativo); ▪ Registro di Classificazione: selezionabile da apposito menù a tendina contenente i registri di classificazione Navali; Altro registro di classificazione <testo libero>, se inserito genera una deroga direzionale –RD.
Dichiarazioni: Presenza di altre Coperture Assicurative	Deve essere compilato in presenza di altre coperture assicurative sul medesimo rischio. Se selezionato “SI” la polizza diventa RD.
Dichiarazioni : Sinistri precedenti	Deve essere compilato in presenza di sinistri riconducibili alle garanzie prestate e costituisce dichiarazione del Contraente. Se selezionato “Si” la polizza diventa RD.
Categoria merceologica e dati delle merci	Indicazione delle merci assicurate. La selezione di almeno una categoria merceologica è obbligatoria. Possibilità di inserire fino a 5 categorie merceologiche Nel caso di inserimento di più categorie merceologiche la polizza

	<p>diventa riservata direzione - RD.</p> <p>La categoria merceologica denominata “Altra categoria” <vedi testo libero> contraddistinta dalla categoria di rischio “X” genera deroga direzionale e applica la tariffa della categoria di rischio “A”. Nel caso di selezione multipla di più categorie merceologiche, con categorie di rischio differenti, viene applicata la tariffa relativa alla categoria di rischio più elevata.</p>
Tipo di imballaggio e trasporto	<p>Deve essere compilato il campo relativo al tipo di imballaggio e tipo trasporto effettuato.</p> <p>Tipologie di Imballaggio: “cartoni – casse – fusti”</p> <p>Altra tipologia di imballaggio <vedi testo libero> genera Deroga Direzionale -RD;</p> <p>Metodo di Trasporto e tipo di carico:</p> <p>“Tradizionale” si intende: carico di merci non in container;</p> <p>“In container” si intende: carico di merci in container;</p> <p>“Groupage” si intende: carico di più partite di merci di sul medesimo mezzo di trasporto.</p> <p>“Full-completo” si intende: carico completo di un’unica partita di merci sul medesimo mezzo di trasporto.</p> <p>Dati delle merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peso; ▪ Dimensioni; ▪ N° di colli; ▪ Valore merce (parametro obbligatorio); ▪ Indicazione se trattasi di merce nuova o usata.
Dati del viaggio	<p>Obbligo di inserire la Località di partenza, e relativa Nazione e la Località di arrivo e relativa Nazione.</p> <p>Il prodotto prevede un elenco di Stati soggetti a deroga direzionale, in quanto non assicurabili.</p> <p>Possibilità di indicare le modalità di carico e scarico nelle varie fasi anche a testo libero.</p> <p>Possibilità di indicare se vengono effettuati dei trasbordi della merce.</p> <p>Possibilità di indicare se la copertura deve essere estesa alla giacenza/fiera con periodo da indicare obbligatoriamente.</p> <p>Obbligo di indicare il numero dei viaggi assicurati. Se il numero di viaggi inserito è maggiore di 1 la polizza diventa riservata direzione – RD.</p>
Somme assicurate	<p>Compilare i campi in base al mezzo di trasporto preselezionato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valore totale della merce: somma del valore merce indicata per ogni categoria merceologica inserita; ▪ N° di mezzi; ▪ Limite per mezzo.
Garanzie ed estensioni di garanzia	<p>Il tipo di garanzie scelto può essere selezionato solo in alternativa, o solo italiane o solo inglesi.</p> <p>Clausole di delimitazione delle garanzie e clausole addizionali, in italiano selezionabili per tipo di mezzo prevalente.</p> <p>Clausole di delimitazione delle garanzie e clausole addizionali, in inglese selezionabili per tipo di mezzo prevalente, in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Tasso di tariffa	<p>Possibilità di verificare e modificare il tasso proposto.</p> <p>Nel caso di riduzione dei tassi e/o premi proposti, la polizza diventa RD.</p>
Premi minimi di polizza	<p>Premio minimo imponibile per trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ terrestre € 90,00; ▪ marittimo/aereo € 140,00. <p>Non ammesso il frazionamento del premio</p>
Misure di prevenzioni	<p>In presenza della garanzia furto, opzionalmente è possibile la</p>

adottate	selezione di misure di prevenzioni particolari, con l'indicazione degli importi in euro (campi di input).
Franchigie	Possibilità di selezionare una eventuale franchigia. Franchigia tariffata, pari ad € 50 - € 125 - € 250 - € 500 - € 750 - € 1000 per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto. Se selezionato “altra franchigia” la polizza diventa RD. Franchigia del 2,5% per carico e scarico e rottura selezionabile in presenza delle garanzie, se deselezionata la polizza diventa RD.
Scoperti	Gli scoperti vengono richiamati in maniera dinamica quando in precedenza è selezionata la garanzia o validità territoriale. Possibilità di modificare la percentuale di scoperto e il minimo di scoperto. In questo caso la polizza diventa RD. In caso di contemporanea applicabilità di uno scoperto e di una franchigia gli stessi non si sommano, ma verrà applicato escusivamente lo scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. L'inserimento dello scoperto su tutti i danni, annulla eventuali franchigie e scoperti precedentemente inseriti, in questo caso la polizza diventa RD.
Durate e Sconti	Possibilità di selezionare/modificare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ decorrenza e la scadenza del contratto; ▪ Coassicurazione - Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali Compagnie Coassicuratrici; ▪ Testo libero - Possibilità di inserire un testo libero, in questo caso la polizza diventa RD. Dettaglio premi – Possibilità di verifica del conteggio del premio;
Dati informativi:Clausola Broker	Se selezionato “Si”, in questo caso la polizza diventa RD E' obbligatorio inserire la denominazione sociale del Broker.
Dati informativi :Proroga termine pagamento del premio	E' possibile modificare i termini di pagamento del premio, in questo caso la polizza diventa riservata direzione- RD.

Testo libero

E' prevista la possibilità di scrittura di testi liberi, secondo lo schema predisposto per la generalità dei prodotti agenziali.

Quando è presente del testo libero, il sistema richiede l'autorizzazione direzionale ex ante per l'emissione della polizza.

Appendici

Su tutti i prodotti sono abilitate le:

- appendici di dichiarazione
- appendici di variazione.

Stampa

E' possibile stampare l'intera polizza anche prima della protocollazione; in questo caso il documento stampato si presenterà come “preventivo”.

7 MODULO RACCOLTA DATI

E' possibile attraverso la predisposizione di un “modulo raccolta dati” rendere agevole l'acquisizione delle informazioni presso il cliente, in modo da rendere efficace il processo assuntivo.